

## Statuto dell'Associazione

**Articolo 1. Denominazione** E' costituita un'Associazione artistica culturale sotto la denominazione di "MEMO; Documenti Visivi" con sede in Brandizzo Via Garibaldi 13.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale, con una semplice deliberazione, purché sia nell'ambito dello stesso Comune.

**Articolo 2. Oggetto** L'associazione, escluso ogni intento speculativo e commerciale e quindi ogni fine di lucro, ha per oggetto la promozione e la diffusione di ogni espressione artistica che concerne l'utilizzo di mezzi espressivi quali; fotografia, video-grafica, multimedialità, editoria.

A questo scopo l'Associazione organizzerà esposizioni fotografiche, installazioni, incontri, dibattiti e lezioni, promuovendo o intraprendendo direttamente ogni iniziativa atta al conseguimento dell'oggetto sociale stesso, compresa la pubblicazione di periodici, numeri unici, volumi e collane, l'edizione di stampe fotografiche e di serie di pezzi unici, la realizzazione di prodotti multimediali su supporto CD room, DVD, la promozione tramite siti internet.

**Articolo 3. Durata** L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2008, e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata.

**Articolo 4. Patrimonio** Il patrimonio dell'Associazione è formato;

- dalle quote dei soci
- da contributi di enti pubblici, di associazioni o di privati
- da utili derivanti da iniziative permanenti o occasionali dell'associazione
- da beni di qualsiasi genere di proprietà dell'associazione
- da eccedenze del bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Qualsiasi somma, a qualunque titolo spettante all'Associazione, dovrà essere registrata su un libro contabile con fogli numerati progressivamente e firmati dal Presidente e dal Tesoriere.

Tali somme dovranno essere depositate su un conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Per i prelievi occorreranno le firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

**Articolo 5. Soci** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (enti, istituzioni, persone fisiche) che abbiano interessi nel campo artistico-culturale e la cui domanda di associazione sia stata accolta.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del regolamento, all'osservanza delle deliberazioni dell'assemblea, al pagamento della quota sociale.

**Articolo 6. Categorie dei soci** I soci dell'Associazione si dividono in:

**Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti nell'atto. E' loro prerogativa essere membri di diritto del Direttivo dell'Associazione.

**Soci ordinari:** coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente alla costituzione a seguito di presentazione di un socio e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, tenute presenti le norme stabilite dal Regolamento.

**Soci sostenitori:** tutti coloro che intendono prestare la loro opera per raggiungere i risultati precisati all'articolo 2 ed i simpatizzanti dell'Associazione.

Hanno diritto al voto nelle assemblee sociali i soci fondatori ed i soci ordinari.

**Articolo 7. Perdita della qualità di associato** La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Direttivo a mezzo

raccomandata ed hanno efficacia dal momento in cui perviene la comunicazione stessa. L'esclusione viene deliberata dal Direttivo nei casi in cui esso reputi, a suo insindacabile giudizio, la permanenza del socio incompatibile con le finalità dell'Associazione. Ogni socio potrà ricorrere al Consiglio Direttivo e rivolgere domanda di riammissione entro e non oltre i sei mesi dal provvedimento di esclusione.

**Articolo 8** I soci fondatori e quelli ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio e potranno, in tali occasioni, presentare suggerimenti, consigli ed eventuali reclami che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 9** I soci sono tenuti al versamento delle quote che saranno stabilite, annualmente, dall'assemblea dei soci.

**Articolo 10. Organi** Sono organi dell'Associazione:

- il Direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario Tesoriere
- l'Assemblea dei Soci.

**Articolo 11 Direttivo.**

Ha carattere permanente e non è pertanto soggetto a rinnovi. E' composto dai Soci Fondatori.

Al Direttivo spetta:

- di provvedere, con voto unanime, alla cooptazione di eventuali nuovi membri a cui venga conferita la qualifica di socio fondatore ed alla sostituzione di un eventuale membro dimissionario o deceduto.
- di provvedere, con voto unanime, all'ammissione di nuovi Soci ordinari. vitalizi e sostenitori, riunendosi a questo scopo entro 3 mesi dal ricevimento delle relative domande di iscrizione.
- di decidere in merito all'eventuale esclusione dei soci.
- di occuparsi, con i più ampi poteri, della gestione organizzativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni della facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri di gestione.
- di nominare all'unanimità il Presidente, il Vice Presidente, nel suo seno, ed il Segretario Tesoriere
- di elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e deciderne i programmi di attività recependo, quando lo ritenga opportuno, le proposte avanzate dalla Commissione Artistico-Culturale o dall'Assemblea dei Soci.

**Il Direttivo** si riunisce tutte le volte che al Presidente sembri necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o comunque almeno una volta all'anno per approvare il programma dell'Associazione, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e per stabilire l'ammontare delle quote associative annuali. Per la validità delle deliberazioni del Direttivo, ove non diversamente previsto dal presente statuto, occorre la presenza effettiva dei due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

**Articolo 12 Presidente.**

Il Presidente viene eletto dal Direttivo nel suo seno, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca il Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle riunioni; firma gli atti necessari all'attuazione di quanto deciso dal Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno.

**Articolo 13 Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente viene eletto dal Direttivo nel suo seno, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Articolo 14** *Segretario tesoriere.*

Il Segretario tesoriere viene eletto dal Direttivo, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni del Direttivo, provvede alle incombenze di segreteria e alla conservazione della documentazione relativa alle attività dell'Associazione.

E' il custode del patrimonio dell'Associazione e ne aggiorna l'inventario; registra le entrate e le uscite effettuando i relativi incassi ed esborsi, in esecuzione di quanto disposto dal presidente, con cui ha firma congiunta sui conti bancari, o deliberato dal Direttivo.

Provvede di sua iniziativa alla chiusura di ogni esercizio finanziario e ne stila il bilancio consuntivo, predisponendo quello per l'esercizio successivo. Assiste il presidente nell'esecuzione dei deliberati del Direttivo e cura i rapporti con i soci, favorendone la partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione.

#### **Articolo 15** *Assemblea dei Soci.*

L'assemblea ha il compito di approvare annualmente il Bilancio Preventivo e Consuntivo. A tal fine si riunisce in via ordinaria non oltre quarantacinque giorni dal termine di ogni esercizio finanziario.

L'assemblea ha anche compiti consultivi sull'attività dell'Associazione. A tal fine può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo reputi conveniente o ne abbia avuta richiesta e motivata da almeno il venti per cento dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea deve essere convocata, con avviso mediante lettera personale ai singoli soci, inviata con anticipo di almeno dieci giorni. All'assemblea hanno diritto di partecipare i soci fondatori, ordinari, sostenitori. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino personalmente o per delega ad altri soci almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori ed almeno due terzi dei soci fondatori.

Ciascun socio non può essere delegato da più di due soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci ordinari e sostenitori; devono in ogni caso sempre essere presenti i due terzi dei soci fondatori.

Essa elegge un segretario che stende processo verbale dei lavori. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui delegata, il quale tiene una relazione sull'attività svolta ed illustra i programmi di massima per l'anno successivo, mentre al Segretario Tesoriere spetta di illustrare i bilanci consuntivi e preventivo da lui predisposti, e che già approvati dal Direttivo, dovranno poi essere approvati dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Se da questa non approvato, il nuovo bilancio è riformulato entro 45 giorni dal Direttivo tenendo conto per quanto possibile dei motivi indicati dall'Assemblea e spedito individualmente ai Soci. L'Assemblea procede, con votazione separata e con l'indicazione di un massimo di un nominativo per i soci ordinari e di due per i soci sostenitori.

#### **Articolo 16. Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_ dell'anno successivo.

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio generale.

**Articolo 17. Modifiche statutarie** Eventuali modifiche al presente Statuto verranno proposte dal Presidente e deliberate dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno una metà dei soci.

**Articolo 18. Scioglimento** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno quattro quinti dei soci.

Visto per inserzione

Brandizzo, -----

In originale firmati: